



Assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Edizione 2020

1 Base del contratto

Sympany Versicherungen AG, Basilea (di seguito «Sympany»), accorda la copertura assicurativa secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF), le relative ordinanze e le seguenti disposizioni.

2 Durata del contratto, disdetta

2.1 Assicurazione obbligatoria

Il contratto è stipulato per la durata concordata sulla polizza assicurativa. Trascorso tale periodo il contratto si intende rinnovato per un altro anno, a meno che una delle parti contraenti non abbia ricevuto una disdetta al più tardi tre mesi prima della scadenza. In caso di copertura inferiore a un anno, il contratto scade alla data indicata sulla polizza assicurativa. La revoca del contratto mediante disdetta non esonera il contraente dall'obbligo di assicurare i suoi dipendenti secondo la LAINF.

2.2 Assicurazione volontaria

Secondo l'art. 137 cpv. 3 OAINF, l'assicurazione volontaria può essere disdetta alla scadenza del periodo contrattuale concordato, osservando un termine di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno di assicurazione. La disdetta è considerata tempestiva se perviene alla parte contraente al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Inoltre, per la singola persona assicurata l'assicurazione volontaria termina con la revoca del contratto, il suo assoggettamento all'assicurazione obbligatoria o la sua esclusione, nonché tre mesi dopo la cessazione dell'attività lucrativa indipendente o della sua collaborazione in qualità di familiare con assicurazione non obbligatoria.

3 Modifica del tariffario dei premi o dell'attribuzione delle aziende a classi e gradi di rischio

Se l'attribuzione dell'azienda alla classe e al grado di rischio cambia in base all'art. 92 cpv. 5 LAINF, Sympany può chiedere un adeguamento del contratto a partire dall'esercizio contabile successivo. In caso di modifica al tariffario dei premi, la variazione si applica dall'esercizio contabile successivo. In entrambi i casi Sympany deve informare il contraente al più tardi due mesi prima della modifica del contratto.

4 Possibilità di disdetta in caso di aumento del tasso di premio netto o dell'aliquota percentuale del supplemento di premio per le spese amministrative (art. 59a cpv. 2 LAINF)

L'azienda assicurata può disdire il contratto in caso di aumenti del tasso di premio netto o dell'aliquota percentuale del supplemento di premio per le spese amministrative entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'assicuratore. L'assicuratore deve comunicare gli aumenti alle aziende assicurate almeno due mesi prima rispetto alla fine dell'esercizio contabile corrente.

Se il contraente non disdice il contratto o non lo disdice in tempo utile, ciò equivale ad un consenso alla modifica del premio.

5 Accettazione del contratto e diritto di rettifica

Se il contenuto del contratto non corrisponde a quanto convenuto, il contraente deve chiederne la rettifica entro quattro settimane dalla ricezione del documento. In caso contrario, il contenuto sarà ritenuto accettato.

6 Calcolo del premio finale dell'assicurazione obbligatoria

Dopo la fine di un anno di assicurazione, entro un mese il contraente è tenuto a comunicare a Sympany i salari sottoposti ai premi versati nell'anno civile precedente. In base alle informazioni fornite, Sympany calcola gli importi finali dei premi e chiede un eventuale premio supplementare oppure effettua un rimborso. Se il contraente non adempie il suo obbligo di notifica, Sympany stabilisce per disposizione gli importi dei premi presumibilmente dovuti.

7 Premio forfettario annuo

In caso di forfait, si rinuncia a un calcolo del premio annuo basato sul salario effettivo. Se la massa salariale annua effettiva degli assicurati obbligatoriamente supera CHF 10'000.-, il contraente è tenuto a comunicarlo a Sympany e a versare il premio supplementare richiesto dalla tariffa, eventualmente con effetto retroattivo per massimo cinque anni.

8 Premio minimo annuo

Per i rami assicurativi infortuni professionali e non professionali è previsto un premio minimo di CHF 100.- all'anno. Tale importo comprende i supplementi di premio ai sensi dell'art. 92 cpv. 1 LAINF. Il premio minimo viene addebitato anche per un anno parziale per ogni ramo assicurativo.

9 Diritto applicabile

Oltre a quanto descritto, si applicano la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) con le relative ordinanze.

10 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni devono essere inviate a Sympany Versicherungen AG, Basilea.